



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del bilancio e della Contabilità



Al Sig. Presidente della Corte Suprema
di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la
Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche

Al Sig. Procuratore Nazionale
Antimafia

Ai Sigg. Presidenti delle Corti
d'Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le
Corti d'Appello

Ai Sigg. Commissari per la
liquidazione degli Usi Civici

Al Sigg. Direttori Generali del
Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi.

E p.c. Al Sig. Capo Dipartimento

LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di gestione delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale. Circolare RGS n. 22 del 5 ottobre 2016 – circolare RGS n. 32 del 7 dicembre 2018.

Con riferimento agli adempimenti volti a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di gestione delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale, stante la complessità dell'argomento nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, si rende necessario un ulteriore approfondimento anche in merito alle modalità applicative di cui alle circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 22 del 5 ottobre 2016 e n. 32 del 7 dicembre 2018.

La disposizione in oggetto prevede che le amministrazioni dello Stato possano gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui ciò sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare e, in caso contrario, che l'apertura di un conto bancario o postale debba essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata secondo le modalità di cui alla suddetta circolare n. 22/2016.

Per quanto concerne il Ministero della giustizia e tutte le proprie articolazioni, in caso di conti bancari o postali aperti in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le somme giacenti, unitamente agli interessi maturati, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato sul Capo XI capitolo 3530 "*Entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della giustizia*" - articolo 5 "*Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni*" (codice IBAN IT 13F 01000 03245 348 0 11 3530 05).

Per quanto concerne gli interessi realizzati, invece, sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali previsti da apposita norma di legge o da disposizione regolamentare o muniti dall'autorizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, questi devono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti, sul Capo X di entrata - capitolo 2368 "*Entrate eventuali e diverse del ministero dell'economia e delle finanze*" - articolo 02 "*Interessi a favore dello stato*" (Codice IBAN: IT 14N 01000 03245 348 0 10 2368 02).

In entrambi i casi occorre dare notizia del versamento al competente ufficio di controllo di regolarità amministrativo contabile.

Occorre preliminarmente segnalare che con la precedente circolare n. 22/2016 la Ragioneria generale dello Stato aveva specificato che oggetto del monitoraggio erano esclusivamente i conti bancari o postali alimentati con risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire, a qualsiasi titolo, all'entrata dello stesso fornendo contemporaneamente le prime istruzioni operative in merito agli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto ivi compresa la trasmissione della rendicontazione delle entrate, delle spese e delle variazioni delle giacenze attraverso gli invii annuali o trimestrali secondo modalità organizzative distinte per amministrazione.

Con particolare riferimento ai conti gestiti per il funzionamento degli uffici NEP ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, poiché la possibilità di gestire appositi conti è prevista da apposita norma, l'apertura di detti conti non necessita dell'autorizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, come, peraltro, da ultimo ribadito dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 6182 del 10.01.2020 a firma del Ragioniere generale dello Stato.

L'opportunità di disporre di più conti correnti dedicati nell'ambito della gestione contabile degli uffici NEP è demandata alle valutazioni del Capo dell'ufficio giudiziario.

Detti conti saranno oggetto di monitoraggio al verificarsi delle condizioni sopra menzionate (alimentazione con risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire ad esso).

Quanto sopra premesso, si ricorda che in considerazione delle criticità riscontrate in sede di acquisizione dati a seguito dell'emanazione della circolare 22/2016 lo stesso Dipartimento ha predisposto un apposito portale web denominato "COAS" che permette il

diretto inserimento da parte degli uffici che gestiscono l'estratto conto bancario/postale fornendone le istruzioni per l'utilizzo con apposita circolare n. 32 del 7 dicembre 2018 che si riporta in allegato.

Da una ricognizione effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia è emerso che, per il Ministero della giustizia, risultano registrati nell'apposito portale COAS un numero di utenti notevolmente inferiore rispetto a tutte le articolazioni dell'amministrazione.

Al riguardo si segnala che le articolazioni prive di gestioni aperte presso il sistema bancario e postale ai sensi dell'articolo 44-quater (alimentati da risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire ad esso), devono comunicare all'indirizzo di posta elettronica **assistenza.cp@mef.gov.it** di non avere nessuna gestione aperta (Comunicazione negativa).

Le articolazioni aventi la titolarità dei conti oggetto del monitoraggio devono comunicare i dati secondo le indicazioni di cui al punto 2.1 della citata circolare 32/2018 nel più breve tempo possibile, atteso che entro il 30 aprile devono essere comunicati i dati che si riferiscono al periodo gennaio-marzo.

Si segnala, infine, che occorre procedere con urgenza anche all'inserimento dei dati relativi agli anni finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018 comunicando le giacenze presenti sui conti correnti al 1° gennaio, l'importo delle entrate e delle uscite riferite all'intero anno e il saldo finale al 31 dicembre.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bedetta

ALLEGATO 2

FAQ:

1) *Come devono essere inseriti i dati finanziari?*

I dati finanziari nel *Portale web* denominato “COAS” devono essere inseriti esclusivamente in unità di euro con l’indicazione dei centesimi (ad esempio: 1.456.589,24). Gli importi dei conti in valuta estera devono essere preventivamente convertiti in Euro al cambio della data dell’estratto conto.

2) *Cosa si intende per dati cumulati relativamente alla rendicontazione trimestrale delle entrate e delle spese dei conti correnti bancari e postali?*

Per dati cumulati si intendono i dati riferiti non solo al trimestre appena concluso, ma all’intera porzione di anno trascorsa. Pertanto devono essere inseriti i dati relativi alla giacenza del conto al 1° gennaio (solo per il primo inserimento dell’anno) e il totale CUMULATO delle entrate e delle uscite ed il saldo a fine periodo. In particolare devono essere inseriti:

- entro il 30 aprile, i dati che si riferiscono al periodo gennaio-marzo;
- entro il 31 luglio, i dati che si riferiscono al periodo gennaio-giugno;
- entro il 31 ottobre, i dati che si riferiscono al periodo gennaio-settembre;
- entro il 31 gennaio, i dati che si riferiscono al periodo gennaio-dicembre.

3) *È possibile per l’Utente Compilatore modificare i dati cumulati inseriti nel “Portale web”?*

Si è possibile per l’utente compilatore modificare i dati inseriti solo sino a quando non abbia inserito quelli del periodo successivo.

4) *Il sistema segnala la prossimità della scadenza dei termini per l’inserimento dei dati?*

Si, il sistema segnala sulla home page dell’utente che, dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, deve inserire i dati (ad esempio: con riferimento al 1° trimestre, il sistema prospetta il messaggio dal 1° al 30 aprile). La segnalazione non viene più visualizzata alla fine del mese o in caso di inserimento dei dati (esempio: il messaggio è attivo dal 1 al 30 aprile ma si disattiva prima se l’utente trasmette i dati prima del 30 aprile).

5) *Il sistema segnala che non sono stati inseriti i dati dopo la scadenza?*

Si, ai soli fini conoscitivi il sistema segnala sulla home page dell’utente che, dal primo giorno successivo al mese entro cui va effettuato l’inserimento dei dati relativi al trimestre di riferimento, che non ha caricato i dati nei tempi previsti dalla legge (esempio: con riferimento al 1° trimestre, il sistema prospetta il messaggio dal 1° maggio al 1° agosto), lasciando, comunque, la possibilità al Compilatore di sanare successivamente la situazione.

6) *Cosa si intende per “Gestione”?*

Per “Gestione” si intende l’attività cui sono destinate le risorse gestite sul conto, (esempio: spese per mensa, per rilascio Passaporti, per tasse automobilistiche, per tasse di concessioni governative, per imposta di bollo, per recupero canone rai, per riscossione servizi catastali, ecc...), ad esclusione di quelle che utilizzano risorse giacenti sui conti di Tesoreria dello Stato.

7) *Sono incluse le gestioni delle Amministrazioni statali aperte presso la tesoreria dello Stato?*

No, non devono essere inseriti i dati riguardanti le gestioni operanti sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento delle somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.

8) *Cosa si intende per “Istituto”?*

Per “Istituto” si intende la banca presso la quale è stato aperto il conto corrente bancario o postale (esempio: Banca Intesa S. Paolo, Banca Unicredit, Poste Italiane S.p.A.....).

9) *Cosa inserire nel “Codice IBAN”?*

Inserire esclusivamente il codice di 27 caratteri che identifica in modo univoco il conto corrente aperto presso un istituto bancario italiano o Poste Italiane S.p.A. (esempio: IT39B0760103600XXXXXXXXXXXXXX).

10) *Chi deve inserire il “Codice BIC/SWIFT”?*

Il “Codice BIC/SWIFT” deve essere inserito solo dalle Amministrazioni Statali Centrali e Periferiche che hanno dei conti correnti aperti all'estero.

11) *Cosa inserire nel “Codice BIC/SWIFT”?*

Inserire esclusivamente il codice identificativo della banca beneficiaria composto da 8 o 11 caratteri in una sequenza univoca definita da uno standard utilizzato a livello internazionale (esempio: Il codice SWIFT / BIC di IBL Banca per le filiali di Roma è: **IBLBITRRXXX**). Le prime 4 lettere identificano l'istituto bancario, la 5^a e la 6^a la nazione, la 7^a e 8^a la città e la 9^a, 10^a e 11^a il codice del ramo bancario. Quando gli ultimi tre caratteri sono assenti o sostituiti da “XXX”, il codice si riferisce agli uffici centrali della banca.

12) *Che tipo di associazioni ci possono essere tra le gestioni e IBAN e/o BIC/SWIFT?*

Un IBAN e/o un BIC/SWIFT può essere associato a più Gestioni selezionabili dalla lista precaricata sul Portale. In tal caso, sarà cura del Compilatore ripetere più volte l'IBAN attribuendo di volta in volta la corretta Gestione associata e la quota parte delle risorse ad essa attribuite; ogni Amministrazione associa una Gestione ad un unico IBAN e/o BIC/SWIFT.

13) *È necessario inserire l'informazione relativa alla norma o all'autorizzazione che ha consentito l'apertura della gestione?*

Sì. Per ciascuna “Gestione” occorre inserire anche l'informazione relativa o alla norma - popolando i campi: numero, anno, articolo e comma - o quella relativa all'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura, popolando i campi: numero di protocollo e data.

14) *È necessario inserire l'informazione relativa alla data di apertura del conto?*

Sì. Qualora la data non sia tra le informazioni in possesso dell'Amministrazione non deve essere inserita alcuna data. Se l'informazione in possesso dell'Amministrazione è solo parziale deve essere inserito solo il dato in proprio possesso.

15) *A chi devono essere inviate le richieste di chiarimenti sull'inserimento dei dati?*

Tutte le Amministrazioni statali devono inviare le richieste di chiarimenti sull'inserimento dei dati direttamente ed esclusivamente a: assistenza.cp@mef.gov.it.

16) *È necessario controllare che la “giacenza inizio anno” + “entrate al periodo” - “uscite al periodo” sia uguale al “saldo contabile”?*

È comunque opportuno operare un controllo anche se il sistema effettua un controllo automatico relativo alla “giacenza inizio anno” + “entrate al periodo” - “uscite al periodo” = “saldo contabile” e notifica all'utente l'incongruenza tramite un messaggio di allerta bloccante.

17) *Chi deve autorizzare l'apertura di nuovi conti correnti bancari o postali?*

In mancanza di una norma di legge o regolamentare che li preveda, l'apertura di nuovi conti correnti bancari o postali può essere autorizzata solo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato su richiesta dell'Amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. La richiesta deve essere trasmessa per conoscenza ai competenti organi o uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile. I Ministeri presentano le richieste di autorizzazione anche per conto delle proprie articolazioni periferiche. Il messaggio deve recare come oggetto “Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 44-quater, comma 1, della legge n. 196 del 2009”.

18) *A chi devono essere inviate le richieste di autorizzazione all'apertura di conti correnti bancari o postali e di chiarimenti in merito all'applicabilità all'articolo 44-quater ad alcune gestioni particolari?*

Tutte le Amministrazioni statali devono inviare direttamente ed esclusivamente le richieste di autorizzazioni o di chiarimenti tramite posta elettronica certificata all'indirizzo rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it.

19) *Quali “Amministrazioni” e quali “gestioni” rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 44 quater comma 2 della legge n. 196/2009?*

Rientrano nell'ambito applicativo della norma, le Amministrazioni statali che utilizzano gestioni presso il sistema bancario e postale (inclusi i soggetti terzi, titolari di conti sui quali sono depositate le risorse assegnate, ad esempio in virtù di un atto convenzionale o di una concessione, per la gestione di specifici interventi svolti per conto di amministrazioni dello Stato), la cui apertura è prevista da norme di legge o da disposizioni regolamentari o autorizzata, a decorrere dall'emanazione dell'articolo 44-quater della legge 196/2009, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tali gestioni possono riguardare:

- risorse provenienti da capitoli di spesa del bilancio dello Stato in via diretta (importi versati tramite ordinativi primari di spesa o tramite ordinativi secondari effettuati da funzionari delegati di contabilità ordinaria) o per il tramite di conti aperti presso la tesoreria dello Stato o di altri conti bancari o postali;
- risorse destinate ad affluire a capitoli di entrata del bilancio dello Stato (ad esempio: introiti erariali, ivi incluse multe, ammende e sanzioni relative a somme dovute da terzi da versare all'entrata del bilancio statale).

20) *Quali Amministrazioni e quali gestioni non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 44-quater, comma 2, della legge n. 196/2009?*

Non rientrano nell'ambito applicativo della norma:

- gli Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Camera dei deputati, Consiglio di Stato, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica), le Ambasciate.
- le Amministrazioni statali assoggettate al regime di tesoreria unica che gestiscono conti correnti bancari o postali funzionali al servizio di cassa (ad esempio gli Istituti del Ministero dei Beni culturali dotati di autonomia speciale e le istituzioni scolastiche);
- le Amministrazioni statali che utilizzano conti correnti bancari o postali per la raccolta di contributi e versamenti che non provengono dal bilancio dello Stato o che non devono essere versati all'entrata dello stesso (ad es.: risorse appartenenti a detenuti da restituire agli stessi).

21) *Sullo stesso conto corrente postale o bancario destinato ad una "gestione" possono confluire sia le risorse statali, sia le risorse che non provengono dal bilancio dello Stato né sono destinate ad affluirvi (per esempio: risorse appartenenti a detenuti da restituire agli stessi ecc.)?*

Sarebbe preferibile evitare questa commistione che porterebbe a una confusione nella "gestione" monitorata.

22) *Necessita di autorizzazione una gestione aperta prima del 9 settembre 2016, data di entrata in vigore dell'articolo 44-quater della L. 196/2009?*

No, non necessita di autorizzazione, ma l'Amministrazione statale è tenuta al rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati relativi alla gestione prevista dalla norma (inserimento dei dati nel Portale, compresi quelli relativi all'autorizzazione precedentemente ottenuta).

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 44-QUATER DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196 IN MATERIA
DI GESTIONI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO E POSTALE.
COMUNICAZIONE DELLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL PORTALE WEB COAS PREVISTO DALLA
CIRCOLARE N. 32 DEL 7 DICEMBRE 2018 DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

Si comunica che il portale "COAS" sarà messo in esercizio a partire dal **4 marzo 2019**.

A partire dalla stessa data, l'utente compilatore appartenente alle "Amministrazioni Statali centrali e periferiche ed i soggetti gestori di specifici interventi per conto delle stesse", assoggettate all'applicazione dell'articolo 44-*quater*, dovrà scrivere, inserendo **solo ed esclusivamente nel portale "COAS"**, i dati trimestrali, contenenti la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze sui conti correnti bancari e postali, richiesti dall'articolo 44-*quater* della L. 196/2009.

Si ricorda che la messa in esercizio del portale "COAS" ha, di fatto, superato gli obblighi - posti in capo alle amministrazioni periferiche di invio dei dati di rendicontazione alle amministrazioni centrali (che potranno eventualmente consultare le informazioni tramite il portale stesso se si sono censiti come utenti lettori), per la loro raccolta e successiva trasmissione alla PEC: ricognizionecontibancariepostali@pec.mef.gov.it che, da tale data, non verrà più consultata .

Sono superati anche gli obblighi - posti in capo alle amministrazioni - di trasmissione delle informazioni agli organi o uffici di controllo, secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 4 della circolare n.22. È mutata anche la modalità con cui gli stessi organi o uffici di controlli devono provvedere alle verifiche loro richieste dalla norma in oggetto. Tale compito, dal 4 marzo p.v. dovrà essere esercitato attraverso le specifiche utenze destinate agli UCB e alle RTS nel COAS, che consentiranno l'accesso in lettura delle informazioni relative ai conti di competenza.

Sempre dal 4 marzo p.v., per le richieste di nuove utenze, l'utente non dovrà più inviare il file "COAS richiesta informazione utenza" a assistenza.cp@mef.gov.it, ma dovrà accedere all'applicativo, inserendo l'indirizzo URL: <https://coas.mef.gov.it/coas>, e registrarsi accedendo alla pagina pubblica tramite il link "Non sei registrato? Clicca qui" che si trova sulla pagina di benvenuto. Si fa presente che per qualsiasi problematica riguardante il "COAS" gli utenti potranno rivolgersi all'indirizzo mail: assistenza.cp@mef.gov.it indicando il quesito proposto e un riferimento telefonico a cui poter essere eventualmente contattati.

Con l'occasione, corre l'obbligo di ricordare le sottoelencate istruzioni fornite dalla circolare 32/2018:

- i. i dati finanziari devono essere inseriti solo ed esclusivamente in unità di euro con l'indicazione dei centesimi (ad esempio: 1.456.589,24), ossia i dati riportati nell'estratto conto;
- ii. per i conti in valuta si devono preventivamente convertire gli importi in Euro al cambio della data dell'estratto conto;
- iii. ogni "Amministrazione Statale" deve inserire direttamente nel "PORTALE COAS", ogni tre mesi, i dati finanziari **cumulati** presenti sui propri conti correnti bancari e postali. Per dati cumulati si intendono i dati riferiti non solo al trimestre appena concluso, ma all'intera porzione di anno trascorsa.

Ogni trimestre l'Utente Compilatore deve inserire sul COAS i dati riguardanti la giacenza del conto al 1° gennaio (solo per il primo inserimento dell'anno), il totale CUMULATO delle entrate e delle uscite ed il saldo a fine periodo. In particolare devono essere inseriti:

- entro il 30 aprile, i dati che si riferiscono al periodo gennaio-marzo;
- entro il 31 luglio, i dati che si riferiscono al periodo gennaio-giugno;

- entro il 31 ottobre, i dati che si riferiscono al periodo gennaio-settembre;
 - entro il 31 gennaio, i dati che si riferiscono al periodo gennaio-dicembre.
NB: l'Utente Compilatore può modificare i predetti dati solo sino a quando non abbia inserito quelli del periodo successivo.
- iv. Codice IBAN e codice BIC/SWIFT (da inserire, quest'ultimo, solo per i conti correnti aperti all'estero)
- un IBAN e/o un BIC/SWIFT può essere associato ad una o più Gestioni selezionabili dalla lista precaricata sul Portale.

Si ricorda alle Amministrazioni Statali centrali e periferiche ed ai soggetti gestori di specifici interventi per conto delle stesse quanto previsto dal paragrafo 2.1 della circolare n. 32 del 2018 ossia che, per ciascuno degli anni finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018, dovranno inserire sul COAS, per il recupero dei dati pregressi, le giacenze presenti sui conti correnti al 1° gennaio, l'importo delle entrate e delle uscite riferite all'intero anno e il saldo finale al 31 dicembre. L'inserimento dei predetti dati dovrà avvenire **entro e non oltre il 31/03/2019**.

Infine, si comunica che solo per eventuali comunicazioni urgenti su temi non specificati dalle circolari e dalle comunicazioni, gli utenti potranno rivolgersi all'indirizzo mail: colomba.pecchia@mef.gov.it indicando un riferimento telefonico a cui essere contattati e il quesito proposto.

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 44-QUATER DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196
IN MATERIA DI GESTIONI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI PRESSO IL SISTEMA
BANCARIO E POSTALE.

COMUNICAZIONE NUOVA DATA PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI
RICHIESTE NELLA CIRCOLARE 32 DEL 7 DICEMBRE 2018

Con circolare n. 32 del 7 dicembre 2018 questo Dipartimento ha fornito informazioni per il censimento degli utenti e delle Amministrazioni statali centrali e periferiche da abilitare all'accesso del portale COAS.

Le informazioni necessarie all'accreditamento degli utenti **dovevano** essere inviate a: assistenza.cp@mef.gov.it compilando il file denominato "Elenco degli uffici aggiornato in data 14 dicembre 2018" presente sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella sezione http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_32_2018/index.html.

Relativamente all'Elenco, è stato constatato che diversi uffici, in particolare alcune Unità organizzative di diverse Amministrazioni, non hanno potuto inviare i propri dati in quanto non iscritti all'Anagrafe IPA (iscrizione obbligatoria per le pubbliche amministrazioni e/o gestori di pubblici servizi (lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che alimenta l'Anagrafe Ente BDAP, utilizzata dal Portale "COAS". Di conseguenza è stato chiesto loro di verificare la propria iscrizione all'IPA e di accreditarsi **urgentemente** nel caso non risultassero ancora registrati.

A seguito delle nuove iscrizioni all'IPA è stato aggiornato l'elenco degli uffici nel file denominato "COAS richiesta informazione utenza" per permettere a tutti di inviare i propri dati per l'accreditamento al portale COAS. Il nuovo file aggiornato con l'elenco di tutti gli uffici censiti al momento è presente sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella sezione dedicata alla circolare 32 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_32_2018/index.html.

Le Amministrazioni Statali, soggette all'applicazione dell'articolo 44 quater, che non erano comprese nell'elenco degli uffici aggiornato in data 14 dicembre 2018, dopo la loro registrazione all'IPA, risultano ora presenti nella nuova versione del file "COAS richiesta informazione utenza", e, quindi, potranno censirsi sul Portale "COAS" inviando, **entro e non oltre il 15 febbraio 2019**, tutte le informazioni richieste dalla circolare 32 del 7 dicembre 2018 all'indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it.

Le Amministrazioni, che avranno inviato entro il 15 febbraio p.v. tutti i dati richiesti dalla circolare 32, riceveranno, tra il 22 febbraio ed il 1 marzo, una e-mail contenente le credenziali di accesso al portale COAS, che sarà raggiungibile all'indirizzo <https://coas.mef.gov.it>.

Si rammenta a tutte le "Amministrazioni Statali", soggette all'applicazione dell'articolo 44-quater, che per conoscere la data della messa in esercizio del Portale "COAS", dovranno monitorare, dopo tale data, il sito della Ragioneria Generale dello Stato nella sezione News in evidenza: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html> o nella sezione dedicata alla circolare 32 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_32_2018/index.html.

Solo per eventuali comunicazioni urgenti su temi non specificati dalle circolari e dalla presente comunicazione, le Amministrazioni potranno rivolgersi all'indirizzo mail: colomba.pecchia@mef.gov.it indicando un riferimento telefonico a cui essere contattati e il quesito proposto.

**CIRCOLARE N. 32**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

UFFICIO I - IV

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

UFFICIO X

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO I - XII - XIII

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI STATO

UFFICIO V

Allegati: 2

Roma,

- A Tutti i Ministeri
- Alle Altre Amministrazioni dello Stato
- Agli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri
- Alle Ragionerie territoriali dello Stato
- Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione
- Ai Collegi dei revisori dei conti e sindacali presso le Amministrazioni dello Stato
- e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Alla Corte dei conti

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di gestioni delle Amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.
Comunicazioni relative al "Portale web" - denominato "COAS": censimento di utenti ed Amministrazioni Statali Centrali e periferiche da abilitare all'accesso e indicazioni per l'inserimento diretto dei dati finanziari nel COAS da parte delle Amministrazioni Statali Centrali e Periferiche.

PREMESSA

Con Circolare n. 22 del 5 ottobre 2016, questo Dipartimento ha fornito istruzioni circa l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

compresa la trasmissione della rendicontazione delle entrate, delle spese e delle variazioni delle giacenze sui conti correnti bancari e postali da parte delle Amministrazioni statali attraverso l'invio degli elenchi annuali e trimestrali all'indirizzo ricognizionecontibancariepostali@pec.mef.gov.it.

Le criticità riscontrate in sede di acquisizione dei dati finanziari ricevuti da questo Dipartimento hanno portato alla realizzazione di un PORTALE web denominato "COAS" che permetterà il diretto inserimento dei dati da parte delle Amministrazioni Statali¹.

La presente circolare è indirizzata a tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, ed ai soggetti titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi² svolti per conto di amministrazioni dello Stato (di seguito tali Amministrazioni statali centrali e periferiche ed i soggetti titolari dei conti aperti saranno denominati, in senso lato, "Amministrazioni Statali") per:

- il censimento degli utenti e delle "Amministrazioni Statali" da abilitare all'accesso al "COAS";
- il censimento delle gestioni interessate dall'articolo 44-quater, ovvero delle attività/oggetto specifico delle risorse gestite sul conto;
- la comunicazione di non sussistenza di gestioni di risorse di propria titolarità aperte presso il sistema bancario e postale (Comunicazioni negative);
- le indicazioni relative all'inserimento diretto dei dati finanziari nel COAS da parte delle "Amministrazioni Statali".

Alla circolare è allegato un file (allegato n. 1) per il censimento, contenente n. 3 fogli di lavoro: il primo "Richiesta utenza", il secondo "Uffici" ed il terzo "Anagrafica gestioni":

- 1° foglio "Richiesta utenza" dove devono essere inseriti i dati da comunicare relativi al censimento degli utenti e delle gestioni; in tale foglio alla colonna K "Identificativo Ufficio" deve essere inserito il valore numerico identificativo corrispondente all'Amministrazione/ufficio di appartenenza, che si trova nel 2° foglio di lavoro "Uffici".
- 2° foglio "Uffici" contiene tutti gli uffici e le Amministrazioni censiti nella BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) e i relativi codici identificativi.
- 3° foglio "Anagrafica gestioni" contiene le varie tipologie di Gestioni accorpate per attività (per alcune, tra parentesi, sono specificate voci di attività correlate). Le Amministrazioni devono verificare che le proprie gestioni siano presenti nella predetta Anagrafica ed inserirle, accorpandole sempre per attività, qualora non lo fossero.

¹ L'inserimento del dato sarà cura dell'ufficio che riceve e gestisce l'estratto conto bancario/postale

² Rimangono esclusi i conti aperti per la gestione di fondi estranei alla gestione del bilancio statale (es. il fondo detenuti sul quale sono depositate risorse dei detenuti a cui andranno restituite all'uscita dal carcere).

PARTE PRIMA

1. Censimento

1.1. Censimento di utenti e delle “Amministrazioni Statali” da abilitare all’accesso al COAS.

Per consentire di impostare sul Portale web la struttura informativa necessaria al suo utilizzo, occorre raccogliere delle informazioni di base per costruire l’anagrafica degli utenti e quella delle “Amministrazioni Statali” che hanno gestioni aperte presso il sistema bancario e postale.

La diversificazione delle attività svolte dalle singole articolazioni amministrative (coordinamento e/o supervisione) determinerà l’assegnazione di specifiche tipologie di utenza attribuite nel rispetto dei propri ruoli istituzionali.

Tenuto conto, poi, del ruolo di verifica degli adempimenti assegnato agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato (a seconda che ci si riferisca ad Amministrazioni centrali o periferiche), sono state implementate specifiche utenze destinate agli UCB e alle RTS.

Sono state, pertanto, create sul “COAS” le seguenti tipologie di utenze da censire rispettivamente per

- ◆ le “Amministrazioni Statali”:
 - ❖ Utente Compilatore: è l’utente che gestisce il conto corrente ovvero l’utente cui il titolare del conto corrente affida l’inserimento dei dati relativi al monitoraggio. L’utente è abilitato anche all’interrogazione dei dati relativi all’Amministrazione Centrale e/o all’Amministrazione Periferica di sua competenza;
 - ❖ Utente Lettore: è l’utente cui è affidato un ruolo di coordinamento e/o supervisione sulle strutture gerarchicamente dipendenti, titolari di conti correnti bancari/postali, cui è assegnato un accesso in “lettura” delle informazioni inserite dalle predette strutture. Per specifici conti che rientrano nel campo d’azione della propria struttura amministrativa, l’utente lettore potrà svolgere anche funzioni di utente compilatore (dovrà quindi censirsi due volte nel file allegato “Coas richiesta informazioni utente” – foglio “Richiesta utenza”);
- ◆ gli UCB e le RTS:
 - ❖ Utente UCB: è l’utente appartenente all’UCB cui è assegnato un accesso in “lettura” delle informazioni relative ai conti correnti dell’Amministrazione di competenza (di regola centrale) per la verifica del rispetto degli adempimenti di cui all’art. 44-quater;
 - ❖ Utente RTS: è l’utente appartenente alla RTS cui è assegnato un accesso in “lettura” delle informazioni relative ai conti correnti delle Amministrazioni periferiche del territorio di competenza per la verifica del rispetto degli adempimenti di cui all’art. 44-quater.

1.2. Censimento gestioni

Occorre censire tutte le attività/oggetto specifici delle risorse gestite sul conto, accorpate per tipologia di attività (cercando di utilizzare le macro gestioni già definite o di generare una macro gestione nuova, atta a ricomprendere più gestioni correlate - vedi allegato n. 1 foglio “Coas Anagrafica gestioni”).

Si ricorda che per “Gestione” s’intende l’attività cui sono destinate le risorse gestite sul conto bancario o postale (ad esempio: spese per mensa, per rilascio Passaporti, per tasse automobilistiche, per tasse di concessioni governative, per imposta di bollo, per recupero canone rai, per riscossione servizi catastali, ecc....), ad esclusione di quelle che utilizzano risorse giacenti sui conti di Tesoreria dello Stato.

Premesso quanto sopra, si chiede:

- ❖ alle “Amministrazioni Statali” di comunicare le seguenti informazioni all’indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it, **esclusivamente tramite il file allegato “Coas richiesta informazioni utenza”**:
 - a) il nome, cognome, codice fiscale, telefono, e-mail dell’Utente Compilatore (vedi file allegato - foglio di lavoro “richiesta utenza”) con l’indicazione della struttura della sua Amministrazione di appartenenza (vedi file allegato 1 - foglio di lavoro “uffici”);
 - b) il nome, cognome, codice fiscale, telefono, e-mail dell’Utente Lettore (vedi file allegato 1- foglio di lavoro “richiesta utenza”) con l’indicazione della struttura della sua Amministrazione di appartenenza (vedi file allegato 1 - foglio di lavoro “uffici”);
 - c) il nome, cognome, telefono, e-mail del Responsabile del procedimento/funzionario delegato (vedi file allegato 1 - foglio di lavoro “richiesta utenza”) e l’indirizzo di posta elettronica al quale il sistema dovrà inviare le credenziali per l’accesso al “PORTALE web”. L’indirizzo dovrà essere quello di un responsabile che validi l’assegnazione della password e la inoltri all’ufficio competente (fino al massimo di tre nominativi). Si fa presente che nel file allegato 1-foglio di lavoro “richiesta utenza” i dati devono essere inseriti nella stessa riga dell’utente compilatore corrispondente;
 - d) le attività/oggetto specifico delle risorse gestite sul conto. Nel file allegato 1 - foglio di lavoro “Anagrafica gestioni” sono state codificate univocamente tutte le gestioni attualmente note a livello nazionale. Le “Amministrazioni Statali” devono verificare che le proprie gestioni siano presenti nella predetta Anagrafica e, qualora non lo fossero, inserirle alla fine dell’elenco.
- ❖ agli UCB e alle RTS di comunicare, **esclusivamente tramite il medesimo file allegato**, le seguenti informazioni all’indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it.
 - e) il nome, cognome, codice fiscale, telefono, e-mail del Dirigente/Funzionario dell’UCB con l’indicazione del Ministero di competenza e dell’ufficio di appartenenza (vedi file allegato 1- foglio di lavoro “uffici”);
 - f) il nome, cognome, codice fiscale, telefono e-mail del Dirigente/Funzionario della RTS con l’indicazione del territorio di competenza e dell’ufficio di appartenenza (vedi file allegato 1 - foglio di lavoro “uffici”).

Tutte le informazioni dovranno pervenire, perentoriamente, entro e non oltre il 15 dicembre 2018.

Accesso al Portale web da parte di nuovi utenti.

Le “Amministrazioni Statali” autorizzate da RGS – I.Ge.P.A. all’apertura dei conti correnti bancari e postali successivamente alla messa in esercizio del Portale “COAS”, dovranno

comunicare le informazioni di cui ai punti a), b), c) e d) all'indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it per poter inserire i propri dati nel portale web.

1.3. Comunicazioni negative

Si chiede, inoltre, alle “Amministrazioni Statali” che non hanno gestioni aperte presso il sistema bancario e postale ai sensi dell'articolo 44-quater, di comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it di non avere nessuna gestione aperta (Comunicazione negativa). **Anche tali informazioni dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre il 15 dicembre 2018.**

Si fa presente che le predette “Amministrazioni Statali” se, successivamente, apriranno delle gestioni sui conti correnti bancari o postali ai sensi dell'articolo 44-quater della legge 196/2009, dovranno chiedere l'accesso al Portale COAS per l'inserimento dei dati, comunicando, all'indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it, le informazioni richieste ai punti 1.1 e 1.2, **sempre esclusivamente tramite il file allegato “Coas richiesta informazioni utenza”.**

PARTE SECONDA

2. Indicazioni relative all'inserimento diretto dei dati finanziari nel COAS da parte delle “Amministrazioni Statali”

A seguito della ricezione delle informazioni richieste nella PARTE PRIMA della presente circolare e del conseguente invio agli utenti censiti delle credenziali di accesso, sarà messo in esercizio il Portale web “COAS”.

Si invitano le “Amministrazioni Statali” a monitorare il sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella sezione News in evidenza: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html> per conoscere la data della messa in esercizio del Portale “COAS”.

Sulla home page del “Portale web”, sotto la voce “Manuale utente” saranno presenti le istruzioni tecniche per l'inserimento diretto dei dati che le “Amministrazioni Statali” coinvolte nella rilevazione dovranno effettuare trimestralmente.

Con la messa in esercizio del Portale saranno superate talune prescrizioni previste dalla Circolare n. 22 del 5 ottobre 2016 di questo Dipartimento, e, in particolare:

- i. **la trasmissione**, tramite posta elettronica certificata, dei dati annuali e trimestrali all'indirizzo ricognizionecontibancariepostali@pec.mef.gov.it;
- ii. **la trasmissione** da parte delle Amministrazioni Periferiche dei propri dati alle Amministrazioni Centrali, perché sostituita dall'inserimento diretto delle Amministrazioni Periferiche dei propri dati nel Portale.

Restano vigenti le altre indicazioni contenute nella predetta Circolare n. 22 (inadempienze, interessi e sanzioni) e nella circolare n. 28/2018, alle quali si rimanda.

2.1. Indicazioni per l'acquisizione dei dati attraverso il "COAS"

- i. i dati finanziari devono essere inseriti esclusivamente in unità di euro con l'indicazione dei centesimi (ad esempio: 1.456.589,24);
- ii. per i conti in valuta estera si devono preventivamente convertire gli importi in Euro al cambio della data dell'estratto conto;
- iii. ogni "Amministrazione Statale" deve inserire direttamente nel "PORTALE web" ogni tre mesi i dati finanziari cumulati presenti sui propri conti correnti bancari e postali (dati riferiti, cioè, non solo al trimestre appena concluso, ma all'intera porzione di anno trascorsa).

Ogni trimestre l'Utente Compilatore deve inserire i dati riguardanti la giacenza del conto al 1° gennaio (solo per il primo inserimento dell'anno), il totale CUMULATO delle entrate e delle uscite ed il saldo a fine periodo. In particolare devono essere inseriti:

- entro il 30 aprile, i dati che si riferiscono al periodo gennaio-marzo;
- entro il 31 luglio, i dati che si riferiscono al periodo gennaio-giugno;
- entro il 31 ottobre, i dati che si riferiscono al periodo gennaio-settembre;
- entro il 31 gennaio, i dati che si riferiscono al periodo gennaio-dicembre.

NB: l'Utente Compilatore può modificare i predetti dati solo sino a quando non abbia inserito quelli del periodo successivo.

- iv. Codice IBAN e codice BIC/SWIFT (da inserire, quest'ultimo, solo per i conti correnti aperti all'estero)
 - un IBAN e/o un BIC/SWIFT può essere associato a più Gestioni selezionabili dalla lista precaricata sul Portale. In tal caso, sarà cura del Compilatore ripetere più volte l'IBAN attribuendo di volta in volta la corretta Gestione associata e la quota parte delle risorse ad essa attribuite;
 - ogni amministrazione associa una Gestione ad un unico IBAN e/o BIC/SWIFT.

Per il recupero sul COAS dei dati pregressi, per ciascuno degli anni finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018, le "Amministrazioni Statali" devono inserire, entro il 31/01/2019, le giacenze presenti sui conti correnti al 1° gennaio, l'importo delle entrate e delle uscite riferite all'intero anno e il saldo finale al 31 dicembre.

Infine, si riportano nell'allegato n° 2 le FAQ aggiornate con le indicazioni fornite a seguito delle domande pervenute.

Si precisa, poi, che, sino alla messa in esercizio del portale "COAS", si dovrà continuare ad inviare, sempre alla PEC: ricognizionecontibancariepostali@pec.mef.gov.it, gli elenchi trimestrali e annuali, esclusivamente in formato editabile, contenenti la rendicontazione delle entrate, delle spese e della variazione delle giacenze sui conti correnti bancari e postali.

Il Ragioniere Generale dello Stato

